



COMUNE DI BALSORANO (Provincia di L'Aquila)

Ufficio Tecnico Comunale

C.F. / P.IVA	00211900667	
Codice univoco ufficio	cep	11674678
Sede	Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 Balsorano (Aq)	
telefono	0863 950742 (interni: 13 - 15 - 17)	
fax	0863 951249	
e-mail	urbanistica@comune.balsorano.aq.it	utc@comune.balsorano.aq.it
pec	l.tuzi@pec.comune.balsorano.aq.it	utc@pec.comune.balsorano.aq.it

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA - PROROGA DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE PRESENTATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proroga al 31.12.2019 per la definizione delle istanze di sanatoria così come previsto dalla Legge regionale n. 2/2013;

INFORMA

che i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria edilizia possono richiedere la definizione delle istanze a suo tempo presentate trasmettendo all'Ufficio comunale competente entro il 31.12.2019 una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante:

- la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
- la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione dalla legge n.47/1985 art. 34, comma 3 e dalla legge n.724/1994, art. 39, comma 13;
- la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
- la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinate ad abitazione;
- la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
- l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge n.47/1985, art. 35, commi 5,6,7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
- l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

Nelle aree sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985, che ad ogni buon conto si riporta, le istanze potranno essere definite solo se corredate dei prescritti pareri degli enti preposti al loro rilascio.

"1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

- vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
- vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
- vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
- ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

2. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste."

Balsorano, li 12/01/2019



Ufficio Tecnico Comunale
(Arch. J. Luigi E. Tuzi)